



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 08/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 15/02/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.177,52 per commissioni rete distributiva, spese di istruttoria e imposte e tasse, al netto dell'abbuono già riconosciuto in conteggio estintivo;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- le spese legali e di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, il difetto di preventivo reclamo, atteso che la procura conferita al legale risulterebbe priva della firma del cliente, riportando esclusivamente il timbro e la sottoscrizione del procuratore. Evidenzia che, anche qualora si volesse sostenere che la risposta inviata dall'Ufficio Reclami abbia sanato il difetto di preventivo reclamo, neppure il successivo ricorso risulterebbe regolare nel mandato, atteso che "*parte ricorrente, costituitasi a mezzo di rappresentante volontario, ha prodotto in atti una procura la cui sottoscrizione non appare riferibile allo stesso ricorrente*" (cita Collegio di Palermo n. 5276/20). In subordine, rileva comunque la scarsa leggibilità della sottoscrizione apposta dal cliente e l'impossibilità per il ricorrente di "*ratificare*" in sede di repliche l'operato precedente



- dell'avvocato che aveva trasmesso il reclamo ed il successivo ricorso in assenza di valido mandato (cita diversi precedenti ABF);
- nel merito, la congruità della somma rimborsata in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, operata in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel “*piano annuale di rimborso*”, in linea con decisione n. 10003/16 del Collegio di Coordinamento. In merito alla quantificazione delle somme restituite, precisa che l'importo rimborsato corrisponde a quello risultante nel “*piano annuale*” per la mensilità successiva a quella di estinzione e che ciò dipende da un errore nella procedura di stampa e dal conseguente disallineamento della colonna relativa al “rimborso Commissioni Rete Distributiva” nel piano stesso. Peraltro – aggiunge – la differenza sarebbe comunque esigue (pari a € 15,72);
 - la non rimborsabilità delle imposte, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e, dunque, di somme trattenute dallo Stato e non ripetibili da parte dell'intermediario;
 - la non rimborsabilità delle spese di istruttoria. Al riguardo, ritiene che la sentenza *Lexitor* sia applicabile esclusivamente ai finanziamenti in essere e non a quelli già estinti, come quello in esame; inoltre, osserva come l'interpretazione fornita dalla Corte alla direttiva europea non possa essere trasposta *sic et simpliciter* nell'ambito della normativa italiana, quest'ultima del tutto chiara nell'escludere i costi *up front* da qualsivoglia obbligo restitutorio, come confermato dagli orientamenti uniformi e univoci dell'ABF. A supporto, richiama la sentenza n. 10489/19 del Tribunale di Napoli, che ha escluso la natura *self executing* della direttiva oggetto della sentenza interpretativa della Corte. Fa infine presente che il criterio preferibile per l'eventuale retrocessione dei costi *up front* dovrebbe essere quello della curva degli interessi, come riconosciuto dal Collegio di Coordinamento con pronuncia n. 26525/19;
 - l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali, stante la mancata allegazione della documentazione attestante il relativo pagamento e la non complessità della controversia.

Chiede pertanto all'Arbitro:

- in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile per difetto di preventivo reclamo ovvero per difetto di procura;
- in subordine, di respingere ogni pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente considera “*del tutto infondata e pretestuosa*” l'eccezione di controparte, atteso che l'intermediario ha riscontrato il reclamo nel merito senza eccepire alcunché e che solo il cliente sarebbe legittimato a disconoscere la sottoscrizione; allega apposita dichiarazione sull'autenticità della firma apposta sulla procura rilasciata in favore del procuratore.

Nel merito fa presente, con riferimento alle commissioni rete distributiva, che la convenuta non ha fornito alcuna prova documentale attestante che l'importo sia stato realmente corrisposto all'intermediario e che le stesse debbano imputarsi ad attività *up front* che ne giustificano la non ripetibilità.

Cita infine la sentenza n. 1340 del 7 febbraio 2020 del Tribunale di Napoli, oltre alla sentenza del 21 marzo 2020 del Tribunale di Torino, che ha applicato il principio di diritto della sentenza *Lexitor* sulla rimborsabilità di tutti i costi (a prescindere dalla loro natura *up front/recurring*), a sua volta richiamato anche dallo stesso Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 26525/19).

Insiste dunque per l'accoglimento delle proprie richieste.



In sede di contropliche, l'intermediario insiste sull'inammissibilità del ricorso, considerata l'inefficacia dell'eventuale "ratifica" successiva del mandato originariamente nullo allegato dall'avvocato al reclamo e al ricorso.

Nel merito, evidenzia che l'ABF, all'indomani della sentenza *Lexitor*, ha riconosciuto che il criterio di quantificazione del rimborso degli oneri *up front* e *recurring* può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità (cita Collegio di Roma, decisione n. 7939/20); rileva che, nel caso di specie, la clausola contrattuale c'era ed è stata altresì espressamente sottoscritta ed approvata dal cliente.

Richiama e conferma, per il resto, quanto già esposto in sede di controdeduzioni, insistendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente circa la mancanza di reclamo, atteso che un eventuale difetto di procura inerente il reclamo non inficia la validità dello stesso in presenza di riscontro, nel merito, da parte dell'intermediario, essendo in tal caso raggiunto lo scopo che tale atto riveste nel procedimento ABF (cfr., Coll. Bari, dec. n. 12326/20).

Nel caso di specie, l'intermediario ha riscontrato il reclamo nel merito, senza eccepire eventuali anomalie nella procura; inoltre parte ricorrente, in sede di repliche, ha allegato una dichiarazione di conferma dell'autenticità della sottoscrizione apposta sulla procura rilasciata al difensore.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la



semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva la natura *up front* delle spese di istruttoria, riferibili ad attività precontrattuali. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2313/2020). Per quanto riguarda, invece, le *commissioni rete distributiva*, osserva il Collegio che l'opacità della relativa clausola contrattuale – recante l'indicazione promiscua delle attività remunerate – risulta superata dalla circostanza che il contratto fissa la percentuale in cui tali commissioni sono rimborsabili, in caso di estinzione anticipata, secondo l'allegato “Piano annuale di rimborso”, sottoscritto dal cliente, ripartendo preventivamente i relativi oneri fra costi *up front* e costi *recurring* (Collegio di Coordinamento, dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, decisioni nn. 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017, 8450/17, 3087/2018). Il rimborso dovrà essere effettuato in conformità con il criterio contrattuale, relativamente alla componente *recurring*, e in proporzione agli interessi, per la componente *up front*.

Non sono invece rimborsabili le *imposte* versate al momento della conclusione del contratto, trattandosi di costi non ristorabili per loro intrinseca natura, in quanto non diretti a remunerare l'intermediario, né oggetto di quantificazione unilaterale da parte di quest'ultimo.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi effettuati:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	13
rate residue	107

TAN ▶	6,22%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	89,17%
- in proporzione alla quota	81,22%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 401,25 <input type="radio"/>	€ 365,48 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 365,48
<input type="radio"/>	c. rete distributiva (60%) (recurring)	€ 1.132,56	€ 1.009,87 <input type="radio"/>	€ 919,85 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 919,88	€ 0,00
<input type="radio"/>	c. rete distributiva (40%) (up front)	€ 755,04	€ 673,24 <input type="radio"/>	€ 613,23 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 613,23
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 978,71
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 978,71, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS